

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 814)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1984, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1036, 1091 e 1470)

**d'iniziativa dei deputati PIREDDA e CONTU (1036); FERRARINI (1091);
BERSELLI, MACERATINI, TRANTINO e MACALUSO (1470)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 giugno 1984*

Norme in materia di età per il collocamento a riposo
dei pretori onorari

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, conservano l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età, salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura.